

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L’ANNO 2015.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Giovanni Fiorenzuolo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

IL LABORATORIO “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Antonia Pasquini, corrente in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29 C.F. e P.IVA 00359890415

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2015

PREMESSO CHE:

- A) la struttura privata accreditata Laboratorio analisi Selemar s.a.s. di Urbino (di seguito denominata Selemar) è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29;
- B) il suddetto Laboratorio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni di diagnostiche di Laboratorio in regime ambulatoriale con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 108/AIR-04 del 21/04/2010 regolarmente rinnovato e da ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 192/ACR del 29/04/2016, Codice struttura accreditata 999999.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) per l’esercizio dell’attività di analisi chimico cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) in particolare per la disciplina dell’attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. III n. 1660 depositata il 02/05/2016 su ricorso proposto da Snabilp – Federbiologi, Federlab Marche di Federlab Italia, Anisap Marche, concernente l’attuazione dell’Accordo sindacale recepito con D.G.R.M. 1708 del 19/012/2011, ha affermato il principio secondo cui le attività di prelievo domiciliare e presso i punti pubblici di Distretto, sono oggetto di contrattazione *“nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla singola AV e al di fuori del Budget storico del singolo Laboratorio, con stipula di un contratto autonomo specifico e disgiunto, qualora i singoli Direttori lo ritengano necessario”*.
- G) il Servizio Sanità Regione Marche, con nota prot. n. 521166 del 26/07/2016 ha impartito direttive in ordine alla materia dei prelievi domiciliari e dei prelievi presso i punti prelievo

pubblici dei distretti, precisando che in caso di prestazioni eccedenti il budget contrattualizzato ed al di fuori della capienza di Bilancio, viene applicata la "regressione tariffaria" di cui all'allegato "A" D.G.R.M. 1708/2011.

Premesso quanto sopra le parti CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ARTICOLO 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ARTICOLO 2

Requisiti e modalità d'accesso.

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1552/2004 e successive n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione

verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

In mancanza di preventiva comunicazione su casi dubbi da parte del Laboratorio, l'Area Vasta applicherà le tariffe secondo la tipologia di prestazione in base alle vigenti disposizioni regionali.

ARTICOLO 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche; nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio analisi trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura stessa.

ARTICOLO 4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Selemar, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ARTICOLO 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

In attuazione della D.G.R.M. n. 1708/2011, l'Area Vasta 1, tenuto conto che il tetto di spesa viene determinato a posteriori, assegna al Laboratorio, per l'anno 2015, una quota pari a € **36.928,50**, per prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, corrispondente al consuntivato nell'anno 2015, che risulta comunque compreso nel tetto di spesa dell'anno 2014, ridotto dell'1% ai sensi della L. 125/2015. Detto importo, che costituisce il tetto di spesa annuo, onnicomprensivo ed insuperabile, viene riconosciuto per le prestazioni in oggetto, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1552/2004 e successive n. 1468/2014 e n. 5/2015.

Nessun compenso viene riconosciuto al Laboratorio per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo. E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni regionali, nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle stesse, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino all'importo della spesa consuntivata per

prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2014, comunque non oltre il tetto massimo di spesa assegnato per lo stesso anno, ridotta dell'1% ovvero fino a € 1.149,19, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ARTICOLO 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, corredato dall'elenco degli utenti provenienti da libero accesso;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile (da parte del Direttore del Distretto di Urbino), entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione del pagamento delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ARTICOLO 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese

successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ✓ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ✓ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013.
- ✓ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- ✓ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ARTICOLO 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 9

Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad esso affidati, secondo i principi

di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui a D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.


Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale o nazionale.


- 1 DIC 2016

Urbino, li _____

Laboratorio analisi Selemar s.a.s.
(Dott.ssa Antonia Pasquini)



Il Direttore della Area Vasta n. 1
(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)



ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L’ANNO 2016.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Giovanni Fiorenzuolo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

II LABORATORIO “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Antonia Pasquini, corrente in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29 C.F. e P.IVA 00359890415

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2016

PREMESSO CHE:

- A) la struttura privata accreditata Laboratorio analisi Selemar s.a.s. di Urbino (di seguito denominata Selemar) è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29;
- B) il suddetto Laboratorio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 108/AIR-04 del 21/04/2010 regolarmente rinnovato e da ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 192/ACR del 29/04/2016, Codice struttura accreditata 999999.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) per l’esercizio dell’attività di analisi chimico cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) in particolare per la disciplina dell’attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.
- F) il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. III n. 1660 depositata il 02/05/2016 su ricorso proposto da Snabilp – Federbiologi, Federlab Marche di Federlab Italia, Anisap Marche, concernente l’attuazione dell’Accordo sindacale recepito con D.G.R.M. 1708 del 19/012/2011, ha affermato il principio secondo cui le attività di prelievo domiciliare e presso i punti pubblici di Distretto, sono oggetto di contrattazione *“nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla singola AV e al di fuori del Budget storico del singolo Laboratorio, con stipula di un contratto autonomo specifico e disgiunto, qualora i singoli Direttori lo ritengano necessario”*.
- G) il Servizio Sanità Regione Marche, con nota prot. n. 521166 del 26/07/2016 ha impartito direttive in ordine alla materia dei prelievi domiciliari e dei prelievi presso i punti prelievo

pubblici dei distretti, precisando che in caso di prestazioni eccedenti il budget contrattualizzato ed al di fuori della capienza di Bilancio, viene applicata la "regressione tariffaria" di cui all'allegato "A" D.G.R.M. 1708/2011.

Premesso quanto sopra le parti CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ARTICOLO 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016.

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di Laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 1 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dall'Area Vasta n. 1 fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati nel presente atto con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ARTICOLO 2

Requisiti e modalità d'accesso.

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1552/2004 e successive n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.



In mancanza di preventiva comunicazione su casi dubbi da parte del Laboratorio, l'Area Vasta applicherà le tariffe secondo la tipologia di prestazione in base alle vigenti disposizioni regionali.

ARTICOLO 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche; nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio analisi trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2016 all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura stessa.

ARTICOLO 4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Selemar, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ARTICOLO 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2016, un tetto di spesa, per prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, onnicomprensivo ed insuperabile pari a € 36.743,85, corrispondente al tetto di spesa dell'anno 2015, ridotto dello 0,5%, per effetto della D.G.R.M. n. 1221 del 30/12/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

Nessun compenso viene riconosciuto al Laboratorio per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo. E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni regionali, nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle stesse, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi sino al tetto di spesa per prestazioni erogate a residenti di Regioni diverse dalla Regione Marche nell'anno 2015, ridotto dello 0,5% per effetto della D.G.R.M. n. 1221 del 30/12/2015, ovvero fino a € 1.143,45, fatte salve successive e diverse disposizioni che possono intervenire da parte dell'Asur e Regione Marche.

ARTICOLO 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, corredato dall'elenco degli utenti provenienti da libero accesso;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile (da parte del Direttore del Distretto di Urbino), entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a), b), c), d), e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione del pagamento delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ARTICOLO 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ✓ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ✓ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013.
- ✓ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- ✓ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ARTICOLO 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 9

Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad esso affidati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui a D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale o nazionale.

Urbino, li - 1 DIC 2016

Laboratorio analisi Selemar s.a.s.
(Dott.ssa Antonia Pasquini)



Il Direttore della Area Vasta n. 1
(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)



ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI PRELIEVI DOMICILIARI E ATTIVITA’ DI PRELIEVO PRESSO I PUNTI PRELIEVO PUBBLICI DEI DISTRETTI PER L’ANNO 2015.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Giovanni Fiorenzuolo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

IL LABORATORIO “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Antonia Pasquini, corrente in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29 C.F. e P.IVA 00359890415

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2015

PREMESSO CHE:

- A) la struttura privata accreditata Laboratorio analisi Selemar s.a.s. di Urbino (di seguito denominata Selemar) è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29;
- B) il suddetto Laboratorio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 108/AIR-04 del 21/04/2010 regolarmente rinnovato e da ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 192/ACR del 29/04/2016, Codice struttura accreditata 999999.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) per l’esercizio dell’attività di analisi chimico cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) in particolare per la disciplina dell’attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia;
- F) il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. III n. 1660 depositata il 02/05/2016 su ricorso proposto da Snabilp – Federbiologi, Federlab Marche di Federlab Italia, Anisap Marche, concernente l’attuazione dell’Accordo sindacale recepito con D.G.R.M. 1708 del 19/012/2011, ha affermato il principio secondo cui le attività di prelievo domiciliare e presso i punti pubblici di Distretto, sono oggetto di contrattazione *“nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla singola AV e al di fuori del Budget storico del singolo Laboratorio, con stipula di un contratto autonomo specifico e disgiunto, qualora i singoli Direttori lo ritengano necessario”*.

G) il Servizio Sanità Regione Marche, con nota prot. n. 521166 del 26/07/2016 ha impartito direttive in ordine alla materia dei prelievi domiciliari e dei prelievi presso i punti prelievo pubblici dei distretti, precisando che in caso di prestazioni eccedenti il budget contrattualizzato ed al di fuori della capienza di Bilancio, viene applicata la “regressione tariffaria” di cui all’allegato “A” D.G.R.M. 1708/2011.

Premesso quanto sopra le parti CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ARTICOLO 1

Prestazioni oggetto dell’accordo

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di prelievi domiciliari e relativi esami di laboratorio a favore di soggetti non autosufficienti aventi diritto all’ADI o di soggetti temporaneamente impossibilitati a raggiungere i centri di prelievo, per motivi sanitari, nell’intero territorio di Urbino a seconda delle richieste che pervengono dai Medici di Medicina Generale dell’ambito distrettuale, a seguito di autorizzazione del Direttore del Distretto, secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 3 del 08/05/2003 concernente modalità di trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici.

ARTICOLO 2

Requisiti e modalità d’accesso.

Gli utenti potranno fruire delle prestazioni oggetto del presente accordo, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L’impegnativa, debitamente compilata, con la motivazione clinica, che ne determina la necessità, dovrà essere vistata dal medico di Distretto, secondo le modalità stabilite dal Direttore del Distretto medesimo con nota prot. n. 1114/b dell’8/09/2014.

La gestione dell’intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l’accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale vigente, di cui alla DGRM n. 1552/2004 e successive n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l’Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione

verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

In mancanza di preventiva comunicazione su casi dubbi da parte del Laboratorio, l'Area Vasta 1 applicherà le tariffe secondo la tipologia di prestazione in base alle vigenti disposizioni regionali.

ARTICOLO 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche; nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio analisi trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura stessa.

ARTICOLO 4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva, comunque, di effettuare presso il Selemar, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ARTICOLO 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

In attuazione della D.G.R.M. n. 1708/2011, l'Area Vasta 1, tenuto conto che il tetto di spesa viene determinato a posteriori, assegna al Laboratorio, per l'anno 2015, una quota per prestazioni di prelievi domiciliari e attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei distretti nonché relativi esami di laboratorio, a carico del Servizio Sanitario Regionale, pari a € 177.320,00, corrispondente al consuntivato nell'anno 2015. Detto importo, che risulta comunque compreso nel tetto di spesa dell'anno 2014, ridotto dell'1% ai sensi della L. 125/2015, costituisce il tetto di spesa annuo, omnicomprensivo ed insuperabile, e viene riconosciuto per le prestazioni in oggetto, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1552/2004 e successive n. 1468/2014 e n. 5/2015.

Questa Area Vasta non riconoscerà altre somme a qualsiasi titolo al di fuori di quello previsto dal presente accordo.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle stesse, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Non sono ammesse erogazioni di prestazioni a favore di cittadini residenti al di fuori dell'ambito territoriale di Urbino, ad eccezione di particolari casi preventivamente autorizzati dal Direttore del Distretto.

ARTICOLO 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per Zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

1. dalla fattura commerciale, secondo la vigente modalità on line, e corredata dal fac simile di fattura di cui all'allegato "A" D.G.R.M. n. 1708/2011, che va allegata, in formato PDF alla fattura on line, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, nonché l'elenco degli utenti provenienti da libero accesso;
2. dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
3. dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Urbino) e contabile (da parte del competente Ufficio amministrativo) entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui all'art. 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario verrà pagata la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione del pagamento delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ARTICOLO 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di

documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ✓ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ✓ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013.
- ✓ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- ✓ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ARTICOLO 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 9

Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad esso affidati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui a D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto nel regolamento Asur privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.


La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale o nazionale.

Urbino, li - 1 DIC 2016

Laboratorio analisi Selemar s.a.s.
(Dott.ssa Antonia Pasquini)



Il Direttore della Area Vasta n. 1
(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)





ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI PRELIEVI DOMICILIARI E ATTIVITA’ DI PRELIEVO PRESSO I PUNTI PRELIEVO PUBBLICI DEI DISTRETTI PER L’ANNO 2016.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N° 1 di Fano in persona del Direttore Dr. Giovanni Fiorenzuolo, per la carica domiciliato presso al sede dell’Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

E

IL LABORATORIO “SELEMAR S.A.S.” DI URBINO nella persona del Rappresentante Legale dott.ssa Antonia Pasquini, corrente in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29 C.F. e P.IVA 00359890415

Per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2016

PREMESSO CHE:

- A) la struttura privata accreditata Laboratorio analisi Selemar s.a.s. di Urbino (di seguito denominata Selemar) è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 1 con la struttura ubicata in Urbino, Via Raffaello Sanzio n. 29;
- B) il suddetto Laboratorio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 108/AIR-04 del 21/04/2010 regolarmente rinnovato e da ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 192/ACR del 29/04/2016, Codice struttura accreditata 999999.
- C) le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) per l’esercizio dell’attività di analisi chimico cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l’attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) in particolare per la disciplina dell’attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia;
- F) il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. III n. 1660 depositata il 02/05/2016 su ricorso proposto da Snabilp – Federbiologi, Federlab Marche di Federlab Italia, Anisap Marche, concernente l’attuazione dell’Accordo sindacale recepito con D.G.R.M. 1708 del 19/01/2011, ha affermato il principio secondo cui le attività di prelievo domiciliare e presso i punti pubblici di Distretto, sono oggetto di contrattazione *“nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla singola AV e al di fuori del Budget storico del singolo Laboratorio, con stipula di un contratto autonomo specifico e disgiunto, qualora i singoli Direttori lo ritengano necessario”*.

- G) il Servizio Sanità Regione Marche, con nota prot. n. 521166 del 26/07/2016 ha impartito direttive in ordine alla materia dei prelievi domiciliari e dei prelievi presso i punti prelievo pubblici dei distretti, precisando che in caso di prestazioni eccedenti il budget contrattualizzato ed al di fuori della capienza di Bilancio, viene applicata la “regressione tariffaria” di cui all’allegato “A” D.G.R.M. 1708/2011.

Premesso quanto sopra le parti CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ARTICOLO 1

Prestazioni oggetto dell’accordo

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016.

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di prelievi domiciliari e relativi esami di laboratorio a favore di soggetti non autosufficienti aventi diritto all’ADI o di soggetti temporaneamente impossibilitati a raggiungere i centri di prelievo, per motivi sanitari, nell’intero territorio di Urbino a seconda delle richieste che pervengono dai Medici di Medicina Generale dell’ambito distrettuale, a seguito di autorizzazione del Direttore del Distretto, secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 3 del 08/05/2003 concernente modalità di trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici.

ARTICOLO 2

Requisiti e modalità d’accesso.

Gli utenti potranno fruire delle prestazioni oggetto del presente accordo, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L’impegnativa, debitamente compilata, con la motivazione clinica, che ne determina la necessità, dovrà essere vistata dal medico di Distretto, secondo le modalità stabilite dal Direttore del Distretto medesimo con nota prot. n. 1114/b dell’8/09/2014.

La gestione dell’intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l’accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1552/2004 e successive n. 1468/2014 e n. 5/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra, il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l’Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione

verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

In mancanza di preventiva comunicazione su casi dubbi da parte del Laboratorio, l'Area Vasta 1 applicherà le tariffe secondo la tipologia di prestazione in base alle vigenti disposizioni regionali.

ARTICOLO 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche; nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio analisi trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura stessa.

ARTICOLO 4

Controlli

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28.05.2013 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 1 si riserva, comunque, di effettuare presso il Selemar, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ARTICOLO 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2016, un tetto di spesa, per prestazioni relative a prelievi domiciliari e attività di prelievo presso i punti prelievo pubblici dei distretti nonché relativi esami di laboratorio, a carico del Servizio Sanitario Regionale, onnicomprensivo ed insuperabile pari a € 176.433,40, corrispondente al tetto di spesa dell'anno 2015, ridotto dello 0,5%, per effetto della D.G.R.M. n. 1221 del 30/12/2015, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n. 1468/2014 e n. 5/2015.

Nessun compenso viene riconosciuto al Laboratorio per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo. E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni regionali, nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle stesse, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Non sono ammesse erogazioni di prestazioni a favore di cittadini residenti al di fuori dell'ambito territoriale di Urbino, ad eccezione di particolari casi preventivamente autorizzati dal Direttore del Distretto.

ARTICOLO 6

Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per Zone di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

1. dalla fattura commerciale, secondo la vigente modalità on line, e corredata dal fac simile di fattura di cui all'allegato "A" D.G.R.M. n. 1708/2011, che va allegata, in formato PDF alla fattura on line, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, nonché l'elenco degli utenti provenienti da libero accesso;
2. dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
3. dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Urbino) e contabile (da parte del competente Ufficio amministrativo) entro sessanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui all'art. 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario verrà pagata la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 1 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione del pagamento delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ARTICOLO 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ✓ Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- ✓ Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781/2013.
- ✓ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- ✓ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

ARTICOLO 8

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 9

Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad esso affidati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui a D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto nel regolamento Asur privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Laboratorio accreditato.


La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale o nazionale.

Urbino, li - 1 DIC 2016

Laboratorio analisi Selemar s.a.s.
(Dott.ssa Antonia Pasquini)



Il Direttore della Area Vasta n. 1
(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)

